

REGOLAMENTO DIDATTICO a.a. 2019/20

Corso di laurea in Sociologia

Classe 40 – Sociologia Dipartimento di *Sociologia e Diritto dell'economia*

Ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del corso di laurea in Sociologia (Classe 40 – Sociologia) istituito presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'economia, sede di Forlì, ai sensi del DM 270/04.

Art. 1 Requisiti per l'accesso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in Sociologia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Capacità di comprensione della lingua italiana
- Essenziali competenze logico-matematiche

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

- **Modalità di ammissione**

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

E' necessario il possesso della capacità di comprensione della lingua italiana e delle essenziali competenze logico-matematiche. Tali conoscenze sono verificate secondo una delle seguenti modalità:

Colloquio individuale, questionario a risposta multipla, questionario a risposta sintetica aperta, prova scritta (a risposta multipla o a risposta sintetica aperta) e orale.

Le modalità di svolgimento e i dettagli relativi alla prova di verifica saranno annualmente definiti nel bando di ammissione pubblicato sul Portale di Ateneo.

La verifica può essere composta di più sezioni, ciascuna riferita alle diverse conoscenze richieste per l'accesso. La verifica delle conoscenze è considerata positivamente assolta con il raggiungimento nella prova di selezione della votazione minima indicata dal bando di accesso al corso. Agli studenti che non raggiungono tale votazione minima verranno attribuiti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Obblighi formativi aggiuntivi

Il mancato superamento di una o più sezioni del test comporta l'attribuzione del relativo Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Le modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi sono deliberate dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'OFA si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo formativo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Art. 2 Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini e le modalità determinati annualmente dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Il Consiglio di Corso di Studio, vista la motivazione indicata dallo studente, valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e con gli obiettivi formativi del corso di studio, inoltre verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei CFU relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Gli studenti iscritti al secondo anno di corso possono anticipare fino ad un massimo di 6 CFU a libera scelta dello studente (tipologia D) previsti al terzo anno esclusivamente per l'inserimento in piano di studio delle attività formative in ambito di competenze trasversali attivate annualmente dall'Ateneo.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Per ciascun insegnamento che prevede, da piano didattico allegato, l'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare almeno il 70% delle ore previste.

Gli studenti che effettuano un periodo di studio all'estero (come Erasmus o Overseas) sono esonerati dall'obbligo di frequenza agli insegnamenti le cui lezioni si siano svolte nel semestre di

permanenza all'estero. Lo studente dovrà concordare con il docente responsabile del corso un programma idoneo a colmare le eventuali lacune dovute alla mancata frequenza.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti tra quelli individuati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio e resi noti tramite il Portale d'Ateneo. Se lo studente intende scegliere un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso con le modalità e nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente e le motivazioni fornite.

Gli studenti devono esercitare la scelta secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Corso di studio e nel rispetto delle scadenze definite annualmente dagli Organi Accademici.

Art. 7 Vincoli al piano di studio

Nel piano didattico, al terzo anno, lo studente deve scegliere, all'interno del gruppo di scelta in ambito sociologico, i 30 CFU complessivamente previsti nel sottogruppo "Percorso ricerca sociale" o, in alternativa, i 30 CFU complessivamente previsti nel sottogruppo "Percorso sicurezza e intervento sociale".

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I CFU acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei CFU dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I CFU acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i CFU con gli obiettivi formativi specifici del corso di

studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Attività integrative per studenti che provengono per trasferimento

Al fine di integrare eventuali carenze di CFU in un determinato settore scientifico disciplinare a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire, alcune attività formative integrative distinte per settore scientifico-disciplinare.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di CFU riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 – Organizzazione della didattica

1. Prove intermedie.

Ad esclusione delle attività laboratoriali, per ciascun insegnamento è prevista la somministrazione di prove intermedie al fine di testare le conoscenze acquisite per quanto concerne sia le lezioni svolte sia i materiali del programma relativi alle tematiche già affrontate.

Sono previste almeno due prove intermedie per ciascun insegnamento obbligatorio.
E' prevista almeno una prova intermedia per ciascun insegnamento opzionale.

Ogni docente comunicherà nel dettaglio, tramite la Guida dello studente, le modalità di svolgimento delle prove intermedie e dell'esame.

Per ciascun insegnamento obbligatorio è previsto lo svolgimento di un corso tutoriale rivolto agli studenti lavoratori e alcuni insegnamenti a loro rivolti possono svolgersi totalmente o in parte in modalità e-learning.

2. Modulazione della datazione degli appelli.

L'organizzazione dei periodi d'esame all'interno dell'unica sessione prevista dal Regolamento didattico d'Ateneo è strutturata al fine di permettere allo studente un congruo intervallo tra gli appelli delle diverse materie insegnate nel semestre.

Per ciascun insegnamento lo studente potrà fare una sola volta l'esame, alla fine del semestre nel quale si sono tenute le lezioni.

È previsto un periodo per il recupero degli esami nel mese di settembre.

Per lo studente che partecipa ai progetti Erasmus o Overseas e lo studente fuori corso possono essere previsti ulteriori appelli d'esame.

3. Sul sito del Corso di studio è pubblicata la [Guida all'organizzazione didattica](#), dove sono indicate nello specifico le modalità di applicazione dell'organizzazione didattica.

Art. 13 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale

Fatto salvo quanto previsto dall'Ordinamento Didattico, il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 (tre) mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di CFU:

- . nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; oppure
- . per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; oppure
- . per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; oppure
- . per attività aggiuntive i cui CFU risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 14 Apprendistato in alta formazione

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

Art. 15 Prova finale

- **Caratteristiche della prova finale**

La prova finale di laurea consiste: nella predisposizione di un elaborato scritto e successiva discussione pubblica su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio. Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso. La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

Nella prova finale lo studente dimostra di essere in grado di predisporre in modo autonomo un elaborato scritto, conducendo un'analisi teoricamente fondata e supportata dall'utilizzo di una metodologia adeguata. Il tema prescelto tra quelli di sicura rilevanza sociologica, e possibilmente trasversale alle conoscenze acquisite durante il periodo di studi, è concordato con un docente e presentato oralmente davanti ad una Commissione composta da almeno tre professori. Lo studente è tenuto a laurearsi in uno degli insegnamenti previsti nel suo piano di studi. Lo studente che intende laurearsi in un insegnamento non previsto nel suo piano di studi, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio che, sulla base della motivazione fornita, delibererà in merito.

Art. 16 Coerenza fra i CFU assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 05/12/2017 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.